



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009 (12.05)
(OR. en)**

8898/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0157 (COD)**

**CODEC 581
PI 32
CULT 35**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Brian CROWLEY (UEN -IE), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione costituita da 20 emendamenti (emendamenti 1-20). Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 21-25), il gruppo politico GUE/NGL ha presentato nove emendamenti (emendamenti 26-34), i gruppi politici UEN, PPE-DE e PSE hanno presentato 41 emendamenti (emendamenti 35-46, 48-63, 65-76 e 78), e il gruppo politico ALDE/ADLE ha presentato tre emendamenti (emendamenti 79-81). Gli emendamenti 47, 64 e 77, presentati dai gruppi politici UEN, PPE-DE e PSE, sono stati soppressi.

II. DIBATTITO

Il relatore, on. Brian CROWLEY (UEN-IE), ha aperto il dibattito, svoltosi il 22 aprile 2009, e:

- ha ringraziato tutti i parlamentari per i contributi da essi dati al dibattito;
- si è detto deluso del ruolo assunto dal Consiglio e dagli Stati membri che, a suo avviso, hanno tentato di ostacolare il processo;
- ha messo in rilievo, tra gli elementi scaturiti da un compromesso, l'estensione della durata della protezione da 50 a 70 anni;
- ha sottolineato il fatto che la proposta ha riconosciuto per la prima volta i diritti dei musicisti di sessione con l'istituzione di un fondo a tutela di tali diritti;
- ha dichiarato che le peculiarità del settore audiovisivo e delle società di gestione collettiva sono state opportunamente considerate;
- ha affermato che l'uso dei diritti di creazione dovrebbe essere pagato.

Parlando a nome della Commissione europea, il Commissario per il mercato interno, sig. Charlie McCREEVY:

- ha espresso il totale appoggio della Commissione al testo di compromesso del Parlamento europeo nella sua interezza;
- si è dichiarato particolarmente soddisfatto dell'introduzione del fondo destinato ai musicisti di sessione, della disposizione sulla nuova piattaforma e della clausola che consente ad artisti, interpreti o esecutori di rescindere contratti "buy-out", essendo tutto ciò inteso ad una maggior tutela degli artisti, interpreti o esecutori, specialmente dei musicisti di sessione e degli artisti meno noti;
- ha comunicato che la Commissione, per quanto riguarda il settore audiovisivo, intende presentare una valutazione d'impatto a se stante;
- ha dato lettura della dichiarazione della Commissione sulla questione dei diritti on-line per la redistribuzione di programmi radio e TV;
- ha ringraziato il relatore e il Parlamento in generale per il loro lavoro.

Parlando a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, l'on. Erna ENNICOT-SCHOEPGES (PPE-DE - LU):

- ha sottolineato l'elevato grado di protezione che la proposta prevede per i musicisti;
- ha dichiarato che resta da fare ancora molto lavoro e che la proposta è solo un primo passo.

Parlando a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, l'on. Emmanouil ANGELAKAS (PPE-DE - GR) ha dichiarato che l'estensione della durata della protezione da 50 a 70 anni è un valido compromesso che incentiverà la creatività.

Parlando a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, l'on. Christopher HEATON-HARRIS (PPE-DE - UK) ha rilevato come la proposta tutelerà i musicisti di sessione e, quindi, si è dichiarato favorevole ad essa.

Parlando a nome del gruppo politico PPE-DE, l'on. Jacques TOUBON (PPE/DE - FR):

- ha espresso l'appoggio del gruppo PPE-DE alla proposta;
- ha affermato che il testo è il risultato di un compromesso che aveva tenuto conto di numerosi e svariati interessi;
- ha rilevato che la questione dell'estensione al settore audiovisivo sarà affrontata durante la presidenza spagnola del Consiglio;
- ha preso atto della tutela che la proposta offre ai musicisti di sessione.

Parlando a nome del gruppo politico PSE, l'on. Neena GILL (PSE - UK):

- ha accolto con favore l'accordo raggiunto in seno al Parlamento, pur esprimendo insoddisfazione poiché per il Consiglio non è stato possibile raggiungere un accordo analogo;
- ha sottolineato che la relazione soddisfa gli obiettivi del gruppo PSE;
- ha individuato gli emendamenti 58, 59, 60, 61, 62, 71 e 75 come particolarmente importanti;
- ha chiesto l'appoggio dei parlamentari che mantengono ancora riserve;
- ha invitato il Consiglio a pervenire urgentemente ad un accordo in materia.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, l'on. Sharon BOWLES (ALDE/ADLE - UK):

- ha dichiarato che il testo, così come attualmente formulato, non potrà trovare il suo appoggio;
- ha obiettato che non è accettabile una cessione a vita senza clausole di rinnovo.

Parlando a nome del gruppo politico UEN, l'on. Roberta ANGELILLI (UEN-IT):

- ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto ed ha espresso il proprio appoggio alla proposta;
- ha appoggiato l'estensione della durata della protezione a 95 anni.

Parlando a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Eva LICHTENBERGER (Greens/EFA - AT):

- ha rilevato che in effetti, relativamente a diritti d'autore e musicisti, esiste un problema;
- ha dichiarato che, tuttavia, le situazioni reali si collocano in una direzione opposta a quella offerta dalla proposta;
- ha obiettato che la proposta difenderebbe soltanto i diritti dell'industria e non sarebbe adeguata all'era digitale.

Parlando a nome del gruppo politico GUE-NGL, l'on. Mary Lou McDonald (GUE/NGL - IE):

- si è opposta alla proposta in quanto questa non migliorerebbe la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori;
- ha obiettato che l'estensione della durata della protezione sarebbe inadatta all'era digitale e tutelerebbe soltanto l'industria;
- ha chiesto ai parlamentari di respingere la proposta nella sua attuale formulazione.

L'on. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE - ES):

- ha sottolineato che si tratta di un'eccellente proposta che merita totale appoggio.

L'on. Olle SCHMIDT (ALDE/ADLE - SE):

- ha affermato che la tutela offerta dalla proposta è sproporzionata;
- ha chiesto una nuova proposta.

L'on. Roberto MUSACCHIO (GUE/NGL - IT) ha dichiarato che la proposta sarebbe ad unico vantaggio delle società più importanti e promuoverebbe il merchandising delle attività creative.

L'on. Athanasios PAFILIS (GUE/NGL - GR) ha dichiarato che la proposta metterebbe la creatività alla pari con una qualunque merce.

L'on. Jens HOLM (GUE/NGL - SE) ha respinto l'estensione della durata della protezione, in quanto essa proteggerebbe soltanto le società.

L'on. Manolis MAVROMMATIS (PPE-DE - GR) si è dichiarato a favore dell'estensione della durata della protezione.

L'on. Glyn FORD (PSE - UK) ha appoggiato l'estensione della durata della protezione a 70 anni, ma ha messo in discussione chi ne trarrebbe vantaggio.

L'on. Christopher FJELLNER (PPE-DE - SE) ha respinto l'estensione della durata della protezione.

Il Commissario Charlie McCREEVY ha preso nuovamente la parola e:

- ha preso atto della difficoltà e complessità di tutte le proposte in materia di proprietà intellettuale;
- ha dichiarato che sono stati gli artisti, interpreti o esecutori ad esercitare maggiormente attività di lobbying, non l'industria;
- si è dichiarato d'accordo con l'intervento dell'on. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE - ES), quanto alla necessità di proporre un testo che possa essere accettato dal Consiglio;
- ha reiterato l'appoggio della Commissione alla proposta e la propria gratitudine al relatore.

Il relatore, on. Brian CROWLEY (UEN-IE), ha nuovamente preso la parola e:

- ha lamentato che alcuni parlamentari non abbiano ancora colto pienamente la sostanza della proposta;
- ha ripetuto che la proposta intende proteggere i musicisti in quanto parte più debole del rapporto contrattuale;
- ha smentito che l'avvento dell'era digitale debba significare una fruizione gratuita della musica;
- ha ringraziato per l'assistenza ricevuta dai colleghi in Parlamento.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 aprile 2009, la plenaria ha adottato i 41 emendamenti presentati e mantenuti dai gruppi politici UEN, PPE-DE e PSE (emendamenti 35-46, 48-63, 65-76 e 78).

Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 marzo 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0464),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0070/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per gli artisti, interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei 50 anni che seguono l'esecuzione, **50 anni** dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.

Emendamento

(2) Per gli artisti, interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei 50 anni che seguono l'esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni), **relativa alle** esecuzioni **fissate sui fonogrammi e ai fonogrammi stessi**, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. **Gli** artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che **avvengono** quando essi sono ancora in vita.

Emendamento

(5) Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni), **applicabile alle fissazioni delle** esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. **Taluni** artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che **possono avvenire** quando essi sono ancora in vita.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a **95 anni** dopo **la pubblicazione del fonogramma e dell'esecuzione in esso fissata. Se il fonogramma o l'esecuzione fissata in un fonogramma non sono stati pubblicati nei primi 50 anni, la durata della protezione deve estendersi fino a 95 anni dopo la prima comunicazione al pubblico.**

Emendamento

(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a **70 anni** dopo **il relativo momento d'inizio.**

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori sono tenuti di norma a trasferire ai produttori di fonogrammi i loro diritti

Emendamento

(8) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori sono tenuti di norma a trasferire **o cedere** ai produttori di fonogrammi i loro

esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita **gli** artisti, interpreti o esecutori ricevono un anticipo sulle royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato alcune detrazioni previste dal contratto. **Gli** artisti, interpreti o esecutori che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati) **trasferiscono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente).**

diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita **alcuni** artisti, interpreti o esecutori ricevono un anticipo sulle royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato alcune detrazioni previste dal contratto. **Altri** artisti, interpreti o esecutori **trasferiscono o cedono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta del caso specifico di artisti, interpreti o esecutori** che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati), **come pure talvolta di alcuni altri artisti, interpreti o esecutori il cui nome viene menzionato (artisti affermati).**

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

Emendamento

(15) Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario **nel contratto**, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per garantire che gli artisti che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi **anteriamente all'estensione della durata della**

Emendamento

(10) Per garantire che gli artisti che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente di tale estensione, deve essere introdotta

protezione beneficiano effettivamente di tale estensione, deve essere introdotta una serie di misure *transitorie* di accompagnamento, *da applicarsi ai contratti tra artisti, interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi che continuino a essere in vigore nel periodo di estensione della durata.*

una serie di misure di accompagnamento.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una prima misura di accompagnamento *transitoria* deve stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, *almeno il 20%* dei ricavi dei diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi *che, in assenza dell'estensione della durata a seguito della lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico, ricadrebbero nel pubblico dominio.*

Emendamento

(11) Una prima misura di accompagnamento deve stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, *un importo pari al 20%* dei ricavi dei diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi. *I "ricavi" corrispondono ai ricavi derivanti per il produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.*

Emendamenti 43 e 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

(12) La prima misura di accompagnamento non deve comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I **fondi accantonati** devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I **fondi** accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. **Gli Stati membri potrebbero richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. Quando** la distribuzione **di tali fondi** è affidata a società di gestione collettiva, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.

Emendamento

(13) I **pagamenti** devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito **o ceduto** i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I **pagamenti** accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. La relativa distribuzione è affidata a società di gestione collettiva **e** possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. **Per evitare oneri eccessivi connessi alla raccolta e alla gestione di queste entrate, gli Stati membri possono regolamentare i limiti in cui le micro imprese sono tenute a contribuire qualora siffatti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in causa.**

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale garantisce già agli artisti un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5,

Emendamento

(14) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale garantisce già agli artisti un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5,

paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico e dall'equo compenso per copia privata.

paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi o dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dall'equo compenso per copia privata.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La seconda misura di accompagnamento al fine di riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, al produttore di fonogrammi, sarebbe la proroga della durata di protezione ad un'ulteriore condizione, vale a dire una “nuova piattaforma” per quegli artisti, interpreti o esecutori che abbiano ceduto i suddetti diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, gli Stati membri garantiscono che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di proroga, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 bis

(15) Una seconda misura di accompagnamento transitoria deve stabilire che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione **tornino** agli artisti, interpreti o esecutori qualora un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. **Di conseguenza i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola devono scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.**

(7 bis) I diritti sulla fissazione dell'esecuzione devono tornare agli artisti, interpreti o esecutori qualora, **ai sensi della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e delle organizzazioni radiofoniche**, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. **Detta opzione deve essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare queste due azioni di valorizzazione. I diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola devono pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.**

Emendamento 48

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)**

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono una remunerazione ricorrente possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori e predisporre procedure qualora la rinegoziazione non vada a buon fine.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16**

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Questa misura di accompagnamento deve altresì garantire che un fonogramma non sia più protetto una volta messo a disposizione del pubblico dopo un certo periodo a decorrere dall'estensione della durata della protezione poiché i titolari dei diritti non lo sfruttano o il produttore del fonogramma oppure gli artisti, interpreti o esecutori non possono essere localizzati o identificati. Se, dopo aver recuperato i diritti, l'artista, interprete o esecutore ha avuto un periodo di tempo ragionevole per rendere accessibile al pubblico il fonogramma che, senza l'estensione della durata della protezione, non sarebbe più protetto, ma tale fonogramma non è accessibile al pubblico, i diritti sul fonogramma e sulla fissazione dell'esecuzione devono scadere.

soppresso.

Emendamento 50

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Modifica

(17 bis) La presente direttiva non pregiudica le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, ad esempio i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori e le organizzazioni che rappresentano i produttori.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18**

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In taluni paesi le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a

(18) In taluni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a

decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista, *autore del testo*, e di un compositore, *autore della musica*. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista e di un compositore. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Di conseguenza l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri.

Emendamento

(19) Di conseguenza, l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, *in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme*, è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri. *Per garantire la rimozione di tali ostacoli, a tutte queste opere, oggetto di protezione alla data entro la quale gli Stati membri devono recepire la presente direttiva, dovrebbe applicarsi la stessa durata armonizzata di protezione in tutti gli Stati membri.*

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione,

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione

La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della *musica*.

Emendamento

La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della *composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo*.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione

Tuttavia:

- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono **95 anni** dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico."

Emendamento

Tuttavia:

se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono **70 anni** dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico."

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – frasi 2 e 3

Testo della Commissione

(2) Nella seconda e nella terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, **la cifra "50"** è **sostituita dalla cifra "95"**.

Emendamento

(2) Nella seconda e nella terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, **il numero "50"** è **sostituito dal numero "70"**.

Emendamenti 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis – alinea (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 2 bis a 2 sexies:

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2006/116/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette più in vendita un numero congruo di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto di trasferimento o cessione"). Il diritto di porre fine al contratto può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore

dell'intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione di cui alla frase che precede. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare a tale facoltà di recedere dal contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare al il diritto a ottenere una remunerazione annua supplementare.

Emendamento 60/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. *L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20% dei ricavi per lui derivanti nel corso dell'anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi, dopo il 50 ° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50 ° anno dalla debita comunicazione al pubblico.*

Gli Stati membri provvedono a che i produttori di fonogrammi siano tenuti a fornire agli artisti, interpreti o esecutori aventi diritto a una remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, a seguito di una richiesta di questi ultimi, le informazioni eventualmente necessarie per garantire il pagamento della stessa.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. *Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.*

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. *Qualora un artista, interprete o*

esecutore abbia diritto a pagamenti ricorrenti, da questi non viene detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione concordata contrattualmente dopo il 50 ° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50 ° anno dalla debita comunicazione al pubblico.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'articolo 3, **paragrafi 1 e 2**, nella versione modificata dalla direttiva [// inserire: della direttiva di modifica]/CE, **continua ad applicarsi solo** alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù delle presenti disposizioni al [inserire la data **prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 che segue**].

Emendamento

5. L'articolo 3, **paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera e)**, nella versione modificata dalla direttiva [// inserire: della direttiva di modifica]/CE, **si applica** alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù delle presenti disposizioni al ... [inserire la data **di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva di modifica**] e alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi posti in essere dopo detta data.

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. L'articolo 1, paragrafo 7, nella versione modificata dalla direttiva [inserire il numero della direttiva di modifica], si applica alle composizioni musicali con testo, di cui almeno la composizione musicale o il testo sono protetti in almeno uno Stato membro anteriormente al ... [inserire la data di cui

all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva di modifica], e alle composizioni musicali con testo prodotte dopo tale data.

Il comma precedente non pregiudica eventuali atti di sfruttamento economico eseguiti anteriormente al ... [inserire la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva di modifica]. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere in particolare i diritti acquisiti dei terzi."

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In assenza di chiare indicazioni del contrario, un contratto concluso anteriormente al [inserire la data *prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2* che segue], *in virtù del quale un artista, interprete o esecutore ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla fissazione di una esecuzione a un produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto di trasferimento o cessione")*, continua a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, *e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.*

Emendamento

1. In assenza di chiare indicazioni *contrattuali* del contrario, un contratto *di trasferimento o cessione* concluso anteriormente al [inserire la data *di cui all'articolo 2, paragrafo 1* che segue], continua a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, non *sarebbe* più *protetto*.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

2. I paragrafi da 3 a 6 del presente articolo si applicano ai contratti di trasferimento o cessione che continuano a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.

soppresso

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

3. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo nel quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.

soppresso

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4

4. L'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 3 deve corrispondere ad almeno il 20% dei ricavi ottenuti nell'anno precedente a quello cui si riferisce la remunerazione per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione di tali fonogrammi, in relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

soppresso

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione non superino una soglia minima di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% delle entrate che ha derivato nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione dei fonogrammi rispetto ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

Emendamenti 23, 28 e 69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis - paragrafo 5

5. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 debba essere

Soppresso

*amministrato da società di gestione
collettiva.*

Emendamenti 23, 28, e 70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis - paragrafo 6

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi cessa di mettere in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o di mettere lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione solo congiuntamente. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Soppresso

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione con cui un esecutore è autorizzato a ricevere pagamenti ricorrenti e concluso anteriormente al ... [inserire la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva di modifica] possano essere modificati dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla debita comunicazione al pubblico.*

Emendamento 74

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro [3] anni da ... [inserire la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1], una relazione sull'applicazione della presente direttiva, alla luce dello sviluppo del mercato digitale e, se del caso, presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Emendamento 75

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 ter

La Commissione procede ad una valutazione della eventuale necessità di una proroga del termine di protezione dei diritti di esecutori e produttori nel settore

audiovisivo e riferisce in merito ai risultati di tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 1 ° gennaio 2010. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di modifica della direttiva 2006/116/CE.

Emendamento 76

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **adottano e pubblicano**, entro **il** [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva**.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Emendamento

1. Gli Stati membri **mettono in vigore** entro [**2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3

Testo della Commissione

La presente direttiva entra in vigore **il giorno successivo alla** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore **20 giorni dopo la** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.